

STATUTO

**HAPPINESS SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
E.T.S.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASTELLAFIUME AQ VIA NAPOLI
138

Numero REA: AQ - 134406

Codice fiscale: 01967770668

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 14-10-2019 - Statuto completo	2
--	---

Allegato A al Rep. n. 40960

STATUTO DELLA COOPERATIVA SOCIALE HAPPINESS

TITOLO I: COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO - OGGETTO

Art. 1 - costituzione

E' costituita una società cooperativa sociale di tipo A ai sensi della legge 8 novembre 1991, n.381, impresa sociale ai sensi del d.lgs 3 luglio 2017, n.112 art. 1 comma 4, denominata "HAPPINESS Società Cooperativa Sociale E.T.S. " la società sarà retta dalle norme della S.R.L.

Art. 2 - sede

La Cooperativa ha sede in via Napoli, 138 CASTELLAFIUME 67050 (AQ).Con delibera assunta in conformità alla legge ed allo statuto, potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze anche in altre località del territorio nazionale.

Art. 3 - durata

La Società ha durata fino al 31.12.2070 ma potrà essere prorogata, anche prima della suddetta scadenza, o sciolta anticipatamente con delibera dell'Assemblea dei soci. Non potrà comunque sciogliersi prima che siano stati estinti i mutui passivi eventualmente contratti.

Art. 4 - scopo

La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi socio-

sanitari ed educativi e delle attività orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta dei bisogni di persone, come definito dalla legge 8.11.1991 n. 381 art. 1 lettera a, nonché le finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale ai sensi del d.lgs 3 luglio 2017, n.112 ,art. 17 comma 1 attuando in forma mutualistica e senza fini speculativi, l'autogestione dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. La Cooperativa promuove le proprie attività adottando un comportamento socialmente responsabile, nel rispetto dei diritti dei lavoratori, degli utenti, dei fornitori, della Pubblica Amministrazione e di ogni persona o Ente con cui abbia rapporti. La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse del territorio e della comunità, del volontariato, dei fruitori dei servizi e degli altri enti o organizzazioni con finalità di solidarietà sociale: Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, la Cooperativa potrà instaurare con i propri Soci un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei Soci sono disciplinate da apposito regolamento approvato ai sensi dell'art. 6 legge 3 aprile 2001, n. 142. La Cooperativa si propone, nel con-

tempo di far conseguire ai propri soci fruitori i servizi che costituiscono oggetto della sua attività. Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la ripartizione deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. La Cooperativa può svolgere la propria attività caratteristica anche con terzi non soci.

La Cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale, potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi.

A tal fine la Cooperativa richiederà le autorizzazioni necessarie e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge.

La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative italiane.

Art. 5 - oggetto sociale

Considerata l'attività mutualistica della Cooperativa, così come definita dall'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Coopera-

tiva ha come oggetto diretto e/o in appalto o convenzione con
Enti Pubblici e Privati in genere, lo svolgimento in qualità
di impresa sociale di diritto secondo il decreto legislativo 3
luglio 2017, n.112 art.1 comma 4, attività d'impresa di inte-
resse generale per il perseguimento di finalità civiche , so-
lidaristiche e di utilità sociale evidenziate in relazione
all'oggetto sociale della cooperativa dall'art. 2 comma 1 del
suddetto decreto lettere a, b,c,d, l e p richiamate dall'art.
17 comma 1 dello stesso decreto.

In particolare la cooperativa potrà svolgere le seguenti at-
tività socio-sanitarie, educative, terapeutiche e riabilitati-
ve:

- Servizi socio assistenziali e socio sanitari presso cen-
tri diurni semiresidenziali e strutture residenziali pubbliche
e private
- Servizi socio assistenziali domiciliari a favore di an-
ziani, minori e portatori di handicap;
- Servizi socio educativi e psicoeducativi a favore di mi-
nori presso strutture pubbliche e private;
- Servizi terapeutici riabilitativi a favore di minori,
anziani e soggetti disabili;
- Servizi di custodia e vigilanza per servizi di traspor-
to ed accompagnamento;
- promuovere, gestire e/o organizzare centri ricreativi
permanenti con mansioni di doposcuola, giochi di società ed

intrattenimento ludico;

- gestione di sportelli informativi intesi a fornire assistenza e consulenza sui problemi dell'infanzia, adolescenza, famiglia, terza età, dell'immigrazione, delle persone deboli e svantaggiate;

- Servizi socio educativi e psicoeducativi a favore di minori attraverso la realizzazione e la gestione in proprio di case famiglie , case albergo , case alloggio ed ogni altro tipo di struttura finalizzata alla socializzazione o alla convivenza stipulando se necessario, con soggetti esterni contratti per servizi non attinenti all'oggetto sociale con lo scopo di mantenere l'esclusività di " cooperativa sociale di tipo A".

- servizi di assistenza infermieristica e sanitaria a domicilio o all'interno di centri appositamente realizzati ed allestiti o messi a disposizione da enti pubblici o privati;

- servizi di telesoccorso/ teleassistenza finalizzati all'aiuto della persona;

- servizi di assistenza e vigilanza ai minori;

- promuovere, organizzare e gestire corsi di formazione e aggiornamento per i tutti i soci;

- svolgere attraverso vari mezzi un'azione di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle tematiche sociali ed assistenziali.

- progettare ed effettuare ricerche sul disagio giovanile;

- assumere nel proprio metodo di intervento l'appoggio e

il coinvolgimento del nucleo familiare e della rete sociale e

relazionale;

- programmare e gestire attività finalizzate alla riabilitazione ed al reinserimento dei soggetti portatori di disagio;

- svolgere attività di riabilitazione e reinserimento di soggetti dimessi o dimettenti dalle Comunità;

- sensibilizzare le realtà presenti sul territorio istituendo, quando necessario, dei protocolli d'intesa tra la Cooperativa e le Organizzazioni di categoria;

- stimolare e utilizzare correttamente il volontariato, secondo criteri stabiliti dai piani socio-sanitari regionali;

- acquistare e/o affittare immobili, locali, materiale, attrezzature e mezzi necessari per l'esercizio delle attività sociali.

- Ritenere il territorio, con le sue risorse, punto di riferimento obbligato.

Destinatari dei Servizi svolti dalla Cooperativa sono tutti i

soggetti pubblici e privati aventi attinenza con l'oggetto so-

ciale. Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno

svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di eserci-

zio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta

l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da

Enti pubblici o privati, direttamente o indirettamente anche

in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel pre-

(

sente statuto.

La Cooperativa potrà richiedere e utilizzare le provviste disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla regione, dagli Enti locali o organismi pubblici o privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà inoltre, compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute utili o necessarie per il migliore perseguimento dello scopo sociale e assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, aderire ad enti ed organismi consortili, economici, finanziari diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.

Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci

TITOLO II: SOCI COOPERATORI

Art. 6 - numero e requisiti

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al
minimo stabilito dalla legge.

I soci cooperatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

Possono essere soci cooperatori persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- 1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci lavoratori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- 2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge;
- 3) soci fruitori, persone fisiche o giuridiche, che usufrui-

scono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa.

Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali.

Possono essere soci associazioni ed enti che siano in grado di concorrere all'oggetto sociale.

Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano, in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa, secondo la valutazione del Consiglio di Amministrazione.

I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato, possono prestare la loro attività anche presso altri datori di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione scritta al consiglio di amministrazione della cooperativa e sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della cooperativa o in concorrenza agli scopi sociali della stessa.

Art. 7 - ammissione

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio Amministrazione.

La domanda delle persone fisiche dovrà specificare:

- 1) nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, cittadinanza;
- 2) l'attività svolta in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto e dai regolamenti interni;
- 3) l'ammontare della quota sociale che intende sottoscrivere;
- 4) la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto.

La domanda delle persone giuridiche, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- a) la denominazione, la sede sociale, l'attività svolta;
- b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la disposizione dello statuto che conferisce a detto organo i poteri relativi;
- c) l'ammontare della quota che l'ente si impegna a sottoscrivere;
- d) la persona fisica designata a rappresentare l'ente in tutti i rapporti sociali derivanti dalla qualità di socio, ivi compresa la partecipazione alle assemblee e l'eventuale assunzione di cariche sociali.

La domanda di socio sovventore dovrà anche precisare il periodo minimo di permanenza nella Società.

Tutte le domande indistintamente dovranno contenere inoltre

una dichiarazione di conoscenza e accettazione del presente
statuto in ogni sua parte e degli eventuali regolamenti interni.

Sull'ammissione a socio decide il Consiglio di Amministrazione, entro tre mesi dalla data di ricezione della domanda. Trascorso tale termine la domanda si intende respinta.

Art. 8 - adempimento nuovi soci

Il versamento della quota sociale sottoscritta, deve essere effettuato al momento dell'iscrizione sul libro soci, in un'unica soluzione o ratealmente nei termini stabiliti dal C.d.A.

Art. 9 - obblighi dei soci

Aderendo alla Società i soci si obbligano:

a) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni tutte legalmente adottate dagli organi sociali;

b) a partecipare all'attività della Società per la sua intera durata, salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente statuto per la perdita della qualità di socio;

c) a non iscriversi e partecipare contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché, senza espresso assenso del

Consiglio di Amministrazione, a non prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della cooperativa;

d) a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in

concorrenza o pregiudizievole agli interessi della Società

Art. 10 - perdita delle qualità di socio - recesso

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, morte o scioglimento e liquidazione per le persone giuridiche.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, a norma del presente statuto, il recesso è consentito nei soli casi in cui il socio abbia perduto i requisiti per l'ammissione, oppure non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata a mezzo di lettera raccomandata. Essa ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicata tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

In ogni caso il recesso non è consentito al socio che non abbia ottemperato a tutte le sue obbligazioni verso la Società.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, le-

gittimano il recesso ed a provvedere di conseguenza nell'inte-

resse della Società. Il recesso del socio sovventore non è soggetto ad alcuna limitazione, salvo il rispetto dell'impegno

di permanenza minima nella Cooperativa indicato nella domanda di ammissione.

Art. 11 - esclusione

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio che:

a) non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

b) senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Società;

c) venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 10;

d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali.

e) nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come delimitato dall'art. 1455 C.C.;

f) in qualunque modo arrechi danni gravi alla Cooperativa.

Nei casi indicati dalle lettere a) e b) il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo raccomandata, a mettersi in regola e l'esclusione potrà avere luogo solo trascorso un mese da detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente.

Il Consiglio di Amministrazione delibera inoltre la decadenza nei confronti dei soci ai quali sia venuto meno lo status connesso alla loro partecipazione alla compagine sociale.

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione, debbono essere comunicate, ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta
giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccoman-
data con ricevuta di ritorno, può attivare le eventuali azioni
legali.

Art. 12 - decesso

Nel caso di decesso di un socio si applica l'art. 2528 del
C.C., fermo restando quanto previsto dall'art. 12 del presente
statuto per il rimborso della quota sociale.

Art. 13 - rimborso delle quote

Il socio receduto, decaduto od escluso e gli eredi o legatari
del socio defunto avranno diritto al rimborso del valore nomi-
nale delle quote versate ed eventualmente rivalutate ai sensi
dell'art. 7 legge 59/92 oppure, in caso di perdita, della mi-
nore

somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si ve-
rifica lo scioglimento del rapporto societario. Tale liquida-
zione, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Società
fino alla concorrenza di ogni proprio credito liquido, avrà
luogo entro i sei mesi successivi all'approvazione del predet-
to bilancio.

La domanda di rimborso deve essere presentata con lettera rac-
comandata, a pena di decadenza, nel termine di un anno dalla
scadenza dei sei mesi suddetti.

Le quote per le quali non verrà chiesto il rimborso nel termi-
ne di cui sopra saranno devolute a riserva ordinaria.

IL socio che cessa di far parte della Società risponde per due anni, dal giorno in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione o la decadenza, verso la Società per il pagamento dei conferimenti non versati e, verso i terzi, nei limiti della quota sottoscritta e non versata, per le obbligazioni assunte dalla Società fino al giorno in cui la cessazione della qualità di socio si è verificata. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società e verso i terzi gli eredi o legatari del socio defunto.

TITOLO III : SOCI SOVVENTORI

Art. 14 - Soci sovventori

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Art. 15 - Conferimento e quote dei soci sovventori

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da insieme di quote nominali trasferibili dal valore non inferiore ne superiore ai limiti di legge vigente.

La società non emette i titoli ai sensi dell'art. 2346 del Codice Civile.

Art. 16 - Alienazione delle azioni dei soci sovventori

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovven-

tori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente

previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito, e in mancanza il socio potrà vendere a chiunque.

Art. 17 - Deliberazione di emissione

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere

re la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.

Al socio sovventore sono attribuiti i voti nelle assemblee

della società secondo il versamento del capitale sociale, come

segue:

- un voto fino a 2.500,00 (duemilacinquecento/00) euro;
- due voti fino a 5.000,00 (cinquemila/00) euro;
- tre voti fino a 8.000,00 (ottomila/00) euro;
- quattro voti fino a 12.000,00 (dodicimila/00) euro;
- cinque voti oltre 15.000,00 (quindicimila/00) euro.

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali

ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba proce-

dere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite,

queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i

conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra

questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti

che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini

dell'emissione dei titoli.

Art. 18 - Recesso dei soci sovventori

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 Codice Civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi piena capacità di agire, che, per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.

I minori possono far parte della Cooperativa nei modi e con le autorizzazioni di legge.

Ai sensi dell'art. 14 della legge 59/92 è consentita l'ammissione di elementi tecnici e amministrativi nel numero necessario al buon funzionamento della Società. Non possono essere soci coloro che esercitano in proprio attività identiche o af-

fini a quelle della Cooperativa.

Possono essere ammessi a far parte della Cooperativa soci sovventori alle condizioni e con le limitazioni previste dall'art. 4 della legge 31.01.1992 n. 59.

Possono altresì essere soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali e soci volontari.

I soci volontari saranno iscritti in apposita sezione del Libro soci ed il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

TITOLO IV : PATRIMONIO - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Art. 19 - patrimonio

Il patrimonio della Società è costituito:

a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore né superiore al limite massimo fissato dalla legge;

b) dalla riserva ordinaria, formata con quote degli avanzi netti di gestione di cui all'art. 16 e con quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi e agli eredi o legatari dei soci defunti;

c) da eventuali riserve straordinarie;

d) da ogni altro fondo di accantonamento costituito a copertura di particolari rischi in previsione di oneri futuri e per

scopi di previdenza, assistenza, propaganda, studi, educazione

cooperativistica e mutualistica in generale;

e) da qualunque liberalità, lascito o contributo venga fatto a favore della Società.

Le riserve, comunque costituite, non sono ripartibili fra i soci né durante l'esistenza della Società né all'atto del suo scioglimento.

Art. 20 - cessione delle quote

Le quote sociali non possono essere sottoposte a pegno o vincolo e non possono essere cedute, sia a terzi che ad altri soci, con effetto verso la Società, senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto dalla legge per i soci sovventori.

Art. 21 - esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 22 - bilancio annuale

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri amministrativi di oculata prudenza.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti e gli accantonamenti di legge e le somme eventualmente attribuibili ai soci ad integrazione del trattamento economico, nei limiti che

l'art. 11 del DPR 601/73 e successive modificazioni ed integrazioni stabiliscono ai fini delle agevolazioni tributarie.

Gli utili netti annuali saranno così destinati:

- a) una quota non inferiore al 30% alla riserva legale.
- b) una quota pari al 3% ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, ai sensi dell'articolo 11 della legge 59/1992
- c) un'eventuale quota, quale dividendo, con delibera assembleare, a remunerazione del capitale sociale effettivamente versato, nei limiti consentiti dalla legge alle cooperative a mutualità prevalente.
- d) un'eventuale quota a remunerazione delle azioni dei soci finanziatori, dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa nei limiti consentiti dalla legge alle cooperative a mutualità prevalente.
- e) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sottoscritto e versato dai soci cooperatori e sovventori, ai sensi e nei limiti stabiliti dall'articolo 7 della legge 59/1992;
- f) Quota residua alla riserva straordinaria indivisibile.

In deroga alle disposizioni dei commi precedenti, l'Assemblea può sempre deliberare che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali.

TITOLO V: ORGANI SOCIALI

Art. 23 - organi sociali

Sono organi sociali della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio sindacale , quando nominato ai sensi di legge.

A) ASSEMBLEA

Art. 24 - forme, tempi e luoghi di convocazione

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria; è convocata dal Consiglio di Amministrazione e può avere luogo anche fuori dalla sede e dai locali sociali, purché nel territorio italiano.

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Quando particolari esigenze lo richiedano, l'Assemblea, a norma dell'art. 2364 C.C., potrà essere convocata entro sei mesi

dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Può, nel corso dell'esercizio sociale, essere inoltre convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario od utile alla gestione sociale.

Deve essere convocata senza ritardo quando ne sia fatta richiesta, per iscritto, da tanti soci che rappresentino almeno 1/5 dei voti spettanti a tutti i soci, oppure dal Collegio

Sindacale.

La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve effettuarsi mediante avviso da consegnarsi o spedirsi ad ogni socio e da affiggersi nei locali della sede sociale, almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea annuale per l'approvazione del bilancio dovrà essere comunicata ai soci con le modalità sopraindicate almeno 15 gg. prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) elenco delle materie da trattare;
- b) luogo designato per l'adunanza;
- c) giorno ed ora per la prima e per l'eventuale seconda convocazione; quest'ultima in giorno diverso rispetto a quello fissato per la prima.

Il Consiglio di Amministrazione può, a sua discrezione, in aggiunta a quanto stabilito, avvalersi di qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere tra i soci l'avviso di convocazione.

Art. 25 - assemblea ordinaria

L'assemblea è convocata in sede ordinaria per:

- a) approvare il bilancio sociale in conformità con le linee guida stabilite con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi del d.lgs. 112/2017;
- b) nominare gli amministratori e ne determinare il relativo

compenso.

c) nomina, se obbligato per legge in base agli articoli 2543 e 2477 del c.c. o se ritenuto comunque opportuno, i componenti del collegio sindacale, elegge tra questi il presidente e fissa i compensi loro spettanti; delibera l'eventuale revoca ai sensi dell'art. 2400 c.c.

d) approvare gli eventuali regolamenti interni;

e) deliberare sulle eventuali responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

f) deliberare in materia di aumento delle quote di partecipazione dei soci; in materia di istituzione del prestito soci di cui all'art. 12 legge 127/71 nonché sulle modalità attuative e sull'attribuzione di eventuali voti plurimi ai Soci sovventori, nel rispetto di quanto previsto in merito dalla Legge 59/92;

g) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

Art. 26 - assemblea straordinaria

L'assemblea è convocata in sede straordinaria per trattare le materie e deliberare sugli oggetti dalla legge espressamente riservati alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria, in particolare, è convocata per deliberare:

a) sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;

b) sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

Art. 27 - svolgimento dell'assemblea

Nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e siano in regola con i versamenti dovuti.

Ogni socio cooperatore ha diritto ad un solo voto qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.

Ai soci sovventori possono spettare più voti come risulterà dalla delibera di ammissione con un massimo di cinque per socio e comunque con i limiti posti dall'art. 4 della legge 59/92.

I soci che per giustificato motivo non possano intervenire personalmente all'Assemblea possono farsi rappresentare solo da un altro socio mediante delega scritta.

Ogni socio può rappresentare solo 2 soci.

Le deleghe, che non possono essere conferite agli amministratori, devono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate tra gli atti sociali.

Nelle votazioni si procede normalmente con il sistema dell'alzata di mano, con prova e controprova, salva diversa modalità deliberata dall'Assemblea volta per volta o prevista dalla legge.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, da persona designata dall'As-

semblea stessa.

Il Presidente è assistito da un Segretario scelto anche tra non soci; l'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale sia redatto da un Notaio.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale.

Alle Assemblee potrà partecipare, senza diritto di voto, un rappresentante della C.C.I. o suoi organismi periferici.

I voti attribuiti ai soci sovventori, anche in relazione ai conferimenti comunque posseduti, non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci'

Anche alle persone giuridiche possono essere dati fino a 5 voti o delegati, rapportati al capitale conferito o ai soci delle persone giuridiche stesse.

Si può anche prevedere il voto per corrispondenza.

Art. 28 - validità delle deliberazioni

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è validamente costituita, qualunque sia l'oggetto da trattare, in prima convocazione quando sono presenti, in proprio o per delega, tanti

soci che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati all'adunanza.

Quando si tratta di deliberare sul cambiamento dell'oggetto sociale, sulla fusione o sulla scissione della società, sul

trasferimento della sede sociale in altre località del territorio dello Stato oppure sullo scioglimento anticipato, tanto in prima che in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese con voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti di tutti i soci iscritti nel libro dei soci.

Per lo spostamento della sede sociale nell'ambito dello stesso Comune l'Assemblea straordinaria sarà costituita e delibererà validamente ai sensi dei primi due commi del presente articolo.

B) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 29 - composizione

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 membri eletti dall'Assemblea che ne determina il numero.

I soci sovventori possono essere eletti Amministratori. In ogni caso, però, la maggioranza degli Amministratori deve essere costituita da soci cooperatori.

Il Consiglio di Amministrazione elegge, tra i suoi membri, il Presidente e il Vice Presidente.

Occorrendo, di volta in volta, il Consiglio può nominare Segretario, per la redazione dei verbali, anche un altro socio o una persona estranea alla Società.

Art. 30 - durata in carica

Gli Amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

In qualunque tempo possono essere revocati dall'Assemblea.

Gli Amministratori sono dispensati dal prestare cauzione e non hanno diritto a compenso, salvo che non lo deliberi l'Assemblea, la quale può anche stabilire che vengano loro concessi gettoni di presenza.

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della Società nell'esercizio delle loro mansioni.

Art. 31 - convocazione - deliberazioni

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce, tutte le volte che lo ritiene necessario o utile, anche fuori della sede e dei locali sociali, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri o dal Collegio Sindacale.

La convocazione è fatta coi mezzi che il Presidente ritiene opportuni, ma in modo che gli interessati siano avvertiti almeno due giorni prima della data fissata per la riunione. Le riunioni del Consiglio sono valide quando vi interviene la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti. Il Consigliere personalmente interessato nelle questioni che si discutono deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni.

A parità di voti, nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente, nelle segrete la parità importa la reiezione della proposta.

Art. 32 - poteri

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, in conformità delle leggi e dello statuto.

Spetta tra l'altro al Consiglio di Amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere il bilancio sociale;
- c) predisporre i regolamenti previsti dal presente statuto, che dovranno essere approvati dall'Assemblea;
- d) determinare gli indirizzi dell'azienda, nell'ambito delle varie fasi lavorative e per il conseguimento degli scopi sociali, stabilendo all'uopo le mansioni dei singoli soci;
- e) stipulare gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- f) conferire procure speciali per singoli atti o gruppi di atti, ferme restando le facoltà attribuite al Presidente del Consiglio dall'art.34 ;
- g) assumere e licenziare personale della Società fissandone le retribuzioni e le mansioni;
- h) dare l'adesione della Società ad organi federali o consorziali;
- i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;
- l) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'og-

getto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli che per disposizioni di legge e dello statuto siano riservati all'Assemblea; il Consiglio di Amministrazione ha quindi, tra l'altro, la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti davanti a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa ed in qualsiasi grado e giurisdizione; concedere fidejussioni, richiedere affidamenti bancari, contrarre mutui assumendone gli oneri relativi, assumere obblighi in ordine a finanziamenti agevolati e stipulare convenzioni con Enti pubblici.

m) nominare il Comitato esecutivo o altri organismi tecnici.

Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.

Art. 33 - rinuncia, decadenza, scadenza

I Consiglieri che intendono rinunciare all'ufficio devono darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione ed al Presidente del Collegio Sindacale.

I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano per due volte consecutive alle riunioni del Consiglio decadono dalla carica.

Decadono parimenti dalla carica i Consiglieri che, per qualunque motivo, perdono la qualità di socio.

I Consiglieri decaduti, rinunciatari o che comunque vengono a mancare nel l'esercizio, vengono sostituiti da altri nominati dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale con le modalità

dell'art. 2386 C.C.

La cessazione degli Amministratori per scadenza dei termini ha
effetto solo momento in cui il Consiglio di Amministrazione è
ricostituito.

Art. 34 - presidente, poteri di rappresentanza

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la firma e
la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in
giudizio.

Il Presidente è autorizzato, senza preventiva delega del Con-
siglio di Amministrazione, a ricevere pagamenti da pubbliche
amministrazioni, da banche e privati, qualunque sia l'ammonta-
re e la causale, rilasciandone liberatoria quietanza. Previa
delibera del Consiglio di Amministrazione potrà inoltre nomi-
nare e revocare avvocati e procuratori alle liti attive e pas-
sive, riguardanti la Società, davanti a qualsiasi autorità
giudiziaria e amministrativa in qualunque grado e giurisdizio-
ne.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le mansioni e
i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente in cari-
ca, se nominato, o, in mancanza di questo, ad un Consigliere
designato dal Consiglio.

Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la
firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza od impe-
dimento del Presidente.

Non possono assumere la presidenza i rappresentanti delle so-

cietà costituite da un unico socio persona fisica, gli enti
con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modifiche.

C) COLLEGIO SINDACALE

Art. 35 - composizione, durata

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di
due supplenti, eletti anche tra i non soci dall'Assemblea, la
quale nominerà pure il Presidente del Collegio stesso.

I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I Sindaci non hanno diritto a compenso, ma solo al rimborso
delle spese sostenute per conto e nell'interesse della Socie-
tà, tranne che l'Assemblea ordinaria deliberi diversamente; in
tal caso il compenso deve essere fissato prima o all'atto del-
la nomina e per tutta la durata della carica.

Art. 36 - Compiti del Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale deve controllare l'amministrazione della
Società, vigilare l'osservanza della legge e dello statuto,
accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la
corrispondenza del bilancio e del conto economico alle risul-
tanze dei libri e delle scritture contabili e la regolare te-
nuta dei libri sociali.

I Sindaci devono anche:

- a) accertarsi che le valutazioni del patrimonio sociale venga-
no fatte con l'osservanza delle norme legislative;

b) accertare almeno ogni tre mesi la consistenza di cassa e

l'esistenza dei valori e titoli di proprietà della Società o

ricevuti da essa in pegno, cauzione o custodia;

c) verbalizzare gli accertamenti fatti anche individualmente;

d) intervenire alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio di

Amministrazione e possibilmente anche a quelle del Comitato

Esecutivo, quando sia costituito;

e) convocare l'Assemblea quando non vi provvedono gli ammini-

stratori;

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta.

Il Sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale

i motivi del proprio dissenso.

TITOLO VI : DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 37 - clausola compromissoria

Qualunque controversia dovesse insorgere tra i Soci e la Coo-

perativa, purché per legge possa formare oggetto di compromes-

so, dovrà essere deferita a tre arbitri nominati uno ciascuno

dalle parti ed il terzo di comune accordo. In caso di disac-

cordo sulla designazione del terzo arbitro, o qualora una del-

le parti non abbia provveduto alla nomina di sua spettanza nei

trenta giorni successivi alla nomina effettuata dall'altra

parte, il Collegio Arbitrale verrà completato su designazione

del Presidente del Tribunale di competenza anche su richiesta

di una sola parte. Gli Arbitri decideranno con equità, senza

formalità di procedura, ed inappellabilmente.

Art. 38 - regolamento interno

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Società potrà essere disciplinato da un regolamento interno da compilarsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall'Assemblea.

Nel regolamento potranno essere stabiliti i poteri del direttore, se nominato, l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici, se ed in quanto costituiti, nonché i criteri a cui il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi per stabilire le mansioni dei singoli soci nelle varie fasi produttive dell'azienda, come previsto dal punto d) del precedente art. 32 .

Il regolamento potrà altresì prevedere norme comportamentali, sanzioni disciplinari e modalità per la valutazione e corresponsione dei compensi per l'attività prestata dai Soci.

Art. 39 - rapporti societari e prestazioni lavorative

Il socio-lavoratore, con la propria adesione, contribuisce economicamente alla formazione del capitale sociale, stabilisce con la Cooperativa un rapporto in funzione del quale dispone collettivamente dei mezzi di produzione, di direzione e conduzione, partecipa alla elaborazione di programmi di sviluppo ed alle decisioni inerenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda, partecipa responsabilmente al rischio di impresa, ai risultati economici ed alla decisione sulla loro distribuzione. Presta il proprio

lavoro per il raggiungimento degli scopi sociali mettendo a disposizione della cooperativa le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività e di volume di lavoro della stessa e con le modalità previste dallo Statuto e dal regolamento sociale.

Ai soci lavoratori saranno applicate tutte le norme previdenziali e fiscali previste dalle vigenti leggi.

Art. 40 - trattamento economico dei soci

Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto della qualità e della quantità del lavoro prestato.

Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale

favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, il consiglio di amministrazione potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio. L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici periodo neutro a tutti gli effetti.

Art. 41 - scioglimento della Società

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomina uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri.

Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato e rivalutato e dei dividendi eventualmente maturati, deve essere destinato a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 59/92.

Art. 42 - prevalenza delle leggi sulle disposizioni statutarie

Per tutto quanto non è regolato dallo statuto valgono le disposizioni legislative sulle società cooperative a responsabilità limitata rette con i principi della mutualità agli effetti tributari, prevalendo anche nel caso in cui le norme in esse contenute non siano contemplate o siano in contrasto con il presente statuto.

Art. 43 - requisiti mutualistici art. 2514 del c.c.

a) divieto di distribuzione dei dividendi superiori alla remunerazione dei prestiti sociali, ragguagliati al capitale effettivamente versato art. 22; in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) Il divieto di distribuire le riserve fra i soci;

d) L'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 44 - disposizioni finali

Le clausole statutarie concernenti i requisiti di mutualità come richiamate dall'art. 2514 c.c. sono inderogabili, non potranno essere oggetto di modifica statutaria, salvo variazioni apportate da future leggi, e devono essere di fatto sempre osservate.

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e per disciplinare i rapporti tra cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutuali-

stica, il consiglio di amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea dei soci.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonchè le disposizioni in materia di imprese sociali di cui al d.lgs 112/2017 nel rispetto della normativa specifica delle cooperative ed in quanto compatibili, così come previsto dall'art. 1 comma 4 del decreto legislativo sopra citato.

Firmato all'originale:

" Biancone Daniele

" Dr. Roberto Colucci Notaio - impronta del sigillo.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 del D.L. 82/2005 che si trasmette per gli usi consentiti.